

Commento concernente la modifica dell'ordinanza sulla protezione degli animali

I. Situazione iniziale

Con la proposta di revisione dell'ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali¹ (OPAn) si intende adeguare le disposizioni per cui nella pratica sono state riconosciute necessità di miglioramento. Sono necessari degli adeguamenti nella sezione 1 e 3 del capitolo 7 «Trasporto di animali».

II. Commento ai singoli articoli

Art. 152 cpv. 1 lett. e

Dai protocolli verbali ufficiali relativi all'articolo 15 della legge sulla protezione degli animali² (LPAn) emerge che la durata di trasporto massima di sei ore vale per tutti i trasporti di animali, anche per quelli di animali trasferiti per hobby (cani oppure cavalli). Secondo l'attuale articolo 152 capoverso 1 lettera OPAn, occorre annotare per iscritto la durata di viaggio di tutti i trasporti. Un obbligo di documentazione generalizzato di questo tipo risulta tuttavia sproporzionato (grandi oneri amministrativi). Inoltre, è stato dimostrato che è difficile riportare la durata di trasporto in particolare per i trasporti collettivi destinati ai macelli quando gli animali sono prelevati in diverse aziende di provenienza e sono trasbordati in veicoli più grandi e trasportati da diversi autisti. Poiché il trasportatore dell'ultima tappa è responsabile del rispetto del tempo massimo di trasporto di sei ore, egli deve sapere per quanto tempo i singoli animali caricati sul suo mezzo di trasporto sono già in viaggio. Per quanto concerne i trasporti di animali per i macelli, vi è inoltre un maggiore pericolo che siano tollerati danni alla salute causati dal superamento della durata massima di trasporto di sei ore. A seguito di tali motivi, l'obbligo di documentazione fissato nell'articolo 152 capoverso 1 lettera e deve essere limitato ai trasporti di animali destinati al macello. Indipendentemente dall'obbligo di documentazione, valgono la durata di trasporto massima e le altre disposizioni previste per tutti i trasporti di animali. Queste disposizioni possono essere verificate dalle autorità di esecuzione, per esempio raccogliendo testimonianze.

Art. 165 cpv. 2

Di consueto, nei mezzi di trasporto, gli animali non hanno a disposizione le dimensioni minime fissate all'allegato 1. L'attuale articolo 165 capoverso 2 statuisce che i mezzi di trasporto possono servire come luoghi di ricovero per un massimo di quattro ore durante le soste. Prendendo in considerazione una durata di trasporto di sei ore (art. 15 cpv. 1 LPAn), un animale potrebbe passare fino a 10 ore in condizioni di spazio ridotte. Le soste durante i viaggi sono inevitabili, la durata totale, però, dovrebbe limitarsi a due ore. In questo modo, la durata di permanenza totale degli animali nel mezzo di trasporto non supera le otto ore. Una permanenza più lunga nel mezzo di trasporto è unicamente permessa se il mezzo è abbastanza grande (dimensioni di cui all'allegato 1), le condizioni climatiche sono adeguate e gli animali hanno accesso all'acqua o eventualmente al latte e vengono foraggiati negli intervalli di tempo consoni alla specie. Una sosta di oltre due ore, che rispetta le disposizioni menzionate sopra, comporta contemporaneamente un nuovo calcolo della durata del trasporto di cui all'articolo 152a OPAn.

¹ Ordinanza sulla protezione degli animali del 23 aprile 2008, RS 455.1.

² Legge federale sulla protezione degli animali del 16 dicembre 2005, RS 455.

III. Conseguenze

1. Ripercussioni per la Confederazione

A livello federale, le modifiche dell'ordinanza proposte non comportano oneri finanziari e di personale aggiuntivi.

2. Conseguenze per i Cantoni

Per i Cantoni le presenti proposte di modifica comportano spese aggiuntive in caso di eventuali controlli di trasporti di animali che non sono destinati al macello. Tuttavia dovrebbe essere possibile gestire queste spese aggiuntive con le risorse a disposizione dei Cantoni. Per il resto le modifiche proposte per l'ordinanza non prevedono nell'immediato un onere supplementare dal punto di vista finanziario o del personale. I Comuni non sono direttamente interessati dalle nuove disposizioni.

3. Ripercussioni per l'economia

Le limitazioni dell'obbligo di documentazione proposte con la modifica dell'articolo 152 implicano uno sgravio amministrativo. La modifica dell'articolo 165 comporterà degli oneri aggiuntivi nei casi attuali in cui gli animali trascorrono nel mezzo di trasporto fino a quattro ore di sosta in condizioni di spazio ridotte.

IV. Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Gli impegni svizzeri sono disciplinati nell'articolo 6 dell'allegato 11 dell'accordo bilaterale agricolo tra la Svizzera e l'UE³ (allegato veterinario), che applica le disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate⁴ nel commercio tra la Svizzera e l'UE nonché nelle importazioni da Paesi terzi. Gli articoli 150–168 OPAn non riguardano tuttavia il commercio internazionale ma unicamente i trasporti di animali nazionali. Pertanto, le modifiche proposte rispettano gli impegni internazionali della Svizzera.

³ Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli, RS **0.916.026.81**.

⁴ Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97; GU L 3 del 5.1.2005.